

## Le trasformazioni della moneta

Prenderò in esame le trasformazioni della moneta in quanto esse rilevino all'interno del rapporto obbligatorio. In effetti, le tumultuose trasformazioni della moneta rappresentano l'epicentro di una vicenda che incide significativamente sull'obbligazione pecuniaria. In questo senso, il mio punto di osservazione sarà tradizionalmente civilistico, piuttosto che orientato ai profili di rilievo per il c.d. diritto monetario.

Credo si possa affermare che, lungo l'arco della tradizione civilistica, la configurazione del regime che si collega all'estinzione dell'obbligazione pecuniaria presuppone due premesse indefettibili: a) la determinatezza o quantomeno la pronta determinabilità della somma di denaro; b) la fides pubblica che si collega al mezzo di pagamento (vd. art. 1277 c.c., in relazione al corso legale della moneta).

Il carattere della determinatezza o della pronta determinabilità dell'ammontare della somma è quello che conforma, fin dalla *condictio* romana, il giudizio civile cui dà origine la pretesa di adempimento dell'obbligazione pecuniaria: proprio dalla premessa della determinatezza o della pronta determinabilità dell'oggetto della pretesa quel medesimo giudizio ricava i suoi tratti peculiari.

La chiave della determinatezza o pronta determinabilità è centrale per la comprensione del disegno sotteso al regime delle obbligazioni pecuniarie definito nel codice civile del 1942 (art. 1277-1284 c.c.).

L'idea che meritino un regime differenziato le obbligazioni aventi *ab origine* per oggetto una somma di denaro (somma che, proprio in quanto liquida ed esigibile, produce interessi ex art. 1282 c.c.; inoltre, con riguardo alla mora, si veda l'art. 1224 c.c.) è quella che conduce Tullio Ascarelli a mettere a fuoco la categoria dei debiti di valuta; tale categoria si identifica per sottrazione, rispetto al *genus* delle altre obbligazioni (sul punto, è da ricordare la posizione critica di Rosario Nicolò). Viceversa, nei debiti di valore, il denaro risulta rappresentativo di un bene altro da sé: il che tipicamente accade nel caso dei debiti risarcitori nascenti da fatto illecito.

L'architettura basata sulla distinzione tra debiti di valuta e di valore costituisce la premessa implicita del regime di cui agli artt. 1277 ss. c.c., idealmente poggiante sul principio nominalistico.

A questo punto, intendo portare l'attenzione sulla decisione delle Sezioni Unite della Cassazione 17989/2016, in tema di luogo dell'adempimento, al fine di verificare le difficoltà incontrate dalla giurisprudenza nel definire il carattere della determinatezza. In specie, quella decisione si affida a uno stringente criterio liquidabilità della somma, in funzione dell'applicazione dell'art. 1182, comma 3, c.c., sull'esecuzione della prestazione presso il domicilio del creditore (dunque sulla portabilità del debito), nonché in funzione dell'applicazione dell'art. 20 c.p.c., in tema di competenza del giudice.

È da osservare come tale decisione adotti un criterio più restrittivo rispetto a quello che la giurisprudenza precedente aveva utilizzato sulla base di un impianto tradizionalmente ascarelliano. Quale coordinamento può immaginarsi tra la nozione consolidata di debito di valuta e quella di debito di pronta liquidabilità ai sensi della Cass. 17989/2016?

Dopo aver verificato la crisi dell'obbligazione pecuniaria sotto il profilo della determinatezza o determinabilità della somma di denaro, volgerò l'attenzione al secondo profilo, legato alla fides pubblica che si collega al mezzo di pagamento.

Le recenti trasformazioni del denaro, inteso nella sua stessa consistenza materiale, hanno ulteriormente destabilizzato il quadro delle regole attinenti all'estinzione dell'obbligazione pecuniaria.

L'irrompere di strumenti alternativi di pagamento ha intaccato dapprima l'idea della res-denaro.

In questo senso è da leggersi l'ampia giurisprudenza che ha impostato il tema del pagamento con strumenti alternativi nei termini di una *datio in solutum*: lo strumento di pagamento che non sia denaro contante rappresenta un *aliud*; pertanto, è richiesta l'accettazione dal creditore, fermo restando il limite della 'non rifiutabilità' secondo un criterio di correttezza e buona fede.

Punto di limite di una linea di tendenza che spinge verso l'abbandono dell'idea della res-denaro può ravvisarsi nella questione sottoposta alla Corte di Giustizia europea del 2021: lì il problema è quello della rifiutabilità, da parte del creditore, dell'adempimento che il debitore intenda effettuare con moneta avente corso legale.

Con riguardo alla legislazione italiana, in funzione del più corretto inquadramento della res-denaro, è da tenersi in conto l'impatto della legislazione speciale sulle soglie di pagamento in contante; inoltre, rileva il richiamo che l'art. 1281 c.c. fa alle "leggi speciali".

Deve però sempre tenersi ferma la distinzione concettuale tra l'oggetto-denaro e il mezzo di movimentazione del medesimo oggetto-denaro.

Oltre a ciò, va detto che la dematerializzazione della res-denaro ha messo in discussione, più radicalmente, il rilievo del comportamento del debitore in ordine all'estinzione dell'obbligazione pecuniaria; in questo senso, il segmento del *dare* appare assorbito entro una prospettiva che s'incentra sull'esito – quasi unico momento rilevante – rappresentato dalla disponibilità giuridica della somma da parte del creditore.

Così, la valutazione rispetto all'estinzione dell'obbligazione pecuniaria appare posta in relazione con l'attribuzione, in sé considerata, di un potere monetario.

Anche il giudizio in ordine ad adempimento/inadempimento si presenta nei termini di una (mera) presa d'atto di effetti giuridici.

Quella che appare come una profonda crisi del rilievo assegnato all'elemento comportamentale, rispetto alla valutazione di esatto adempimento dell'obbligazione pecuniaria, appare peraltro contraddetta da alcuni segnali, deboli ma pur presenti nel sistema contemporaneo.

Già nel testo della Direttiva n. 35 del 2000, sul ritardo di pagamento nelle transazioni commerciali (però non anche nella trasposizione italiana), come pure in tempi più recenti nella normativa emergenziale in tempo di pandemia (in specie, il c.d. "Cura Italia), sembra potersi ravvisare qualche segnale che consente di recuperare a un piano di rilevanza giuridica l'elemento comportamentale; sicché lo sforzo di diligenza del debitore (nel quadro di una generale valutazione di imputabilità) assumerebbe rilievo rispetto alla responsabilità per inadempimento.

i) Determinatezza o pronta determinabilità dell'ammontare della somma; ii) trasformazioni della res-denaro; iii) (esigui) margini di rilievo dello sforzo di adempimento del debitore: questi tre, in conclusione, mi sembrano i principali fronti sui quali si gioca la ridefinizione dei profili dell'obbligazione pecuniaria nel prossimo futuro, in connessione con le trasformazioni della moneta.